

# Applicazione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) e sue ripercussioni sulla gestione dei tappeti erbosi

Massimo Mocioni



## QUADRO NORMATIVO EUROPEO

**REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009** del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

**DIRETTIVA 2009/127/CE** del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;

**DIRETTIVA 2009/128/CE** del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009** del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi.

La **Direttiva 2009/128/CE** del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ha due principali obiettivi:

### Tutela della salute umana

- Tutela del consumatore
- Riduzione dei rischi per l'operatore
- Protezione dei frequentatori di aree pubbliche

### Tutela dell'ambiente

- Tutela ambienti acquatici e delle fonti di approvvigionamento idrico
- Tutela delle aree protette

La Direttiva individua una serie di azioni che gli Stati membri dovranno attuare nell'ambito di piani d'azione nazionali nell'ambito di:

- Formazione degli utilizzatori, dei rivenditori e informazioni per il pubblico
- Ispezione delle macchine irroratrici
- Divieto di irrorazione aerea
- Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e di aree sensibili
- Misure per prevenire i rischi durante la preparazione della miscela, pulizia delle irroratrici e smaltimento degli imballaggi
- Misure per garantire l'applicazione di strategie di difesa integrata
- Definizione di indicatori di rischio

Gli Stati membri adottano piani d'azione nazionali per definire i propri obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi.

I piani d'azione nazionali comprendono anche gli indicatori utili per stabilire i tempi e gli obiettivi per la riduzione dell'uso.

Il PAN è stato definito con il DM del 22/1/14 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°35 del 12/2/2014, giorno dell'entrata in vigore. È firmato dai Ministri dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Salute.

# Soggetti coinvolti

- MIPAAF
- Ministero dell'Ambiente
- Ministero della Salute
- MIUR
- Regioni e province autonome
- Comuni
- Enti di Ricerca
- Gestori aree Natura 2000
- Operatori agricoli
- Produttori e distributori di fitofarmaci
- Consulenti per la difesa fitosanitaria
- Gestore della rete ferroviaria e stradale
- Enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che gestiscono aree verdi

# Sistema di formazione



- Formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti
- Certificati rilasciati dalle Regioni e province autonome dopo corsi di abilitazione
- Durano 5 anni. Il rinnovo solo dopo corsi di aggiornamento

A partire dal **26 novembre 2015** il patentino è obbligatorio per chiunque intenda acquistare e utilizzare PF ad uso professionale

# Certificati d abilitazione alla consulenza

- Sempre dal **26 novembre 2015** il patentino è obbligatorio per chi svolge consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria
- Non sono previste esenzioni al corso per i laureati o i diplomati in discipline agrarie
- Incompatibile per soggetti che hanno rapporti di dipendenza o collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari
- Chi vende non può fare attività di consulenza



# Rilascio dei certificati



- Sono rilasciati dopo la partecipazione ad un corso di almeno **20 ore** (25 per distributori e consulenti)
- I certificati hanno validità di **5 anni**
- Il rinnovo avviene dopo un corso di almeno **12 ore**
- Sono previsti anche crediti formativi
- I laureati in discipline agrarie o simili sono esentati dal corso di formazione per utilizzatore professionale ma sono comunque obbligati a superare un esame di abilitazione
- Formazione diversa per utilizzatori professionali agricoli e extra-agricoli (compresi i contoterzisti)



Soggetto	Abilitazione	
	Sospensione	Revoca
<b>Utilizzatore professionale</b>	<p>Utilizzo di PF autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura</p> <p>Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta</p> <p>Distribuzione non corretta del prodotto</p> <p>Non corretta manipolazione e stoccaggio</p>	<p>Reiterazione dell'uso di prodotti autorizzati ma non ammessi sulla coltura</p> <p>Utilizzo di prodotti illegali o revocati</p> <p>Reiterazione dell'errore</p> <p>Reiterazione dell'errore</p> <p>Reiterazione dell'errore che porta a gravi danni per la salute e l'ambiente</p>
<b>Distributore</b>	<p>Fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti</p> <p>Vendita di prodotti professionali a clientela non professionale</p>	<p>Vendita di prodotti revocati, non autorizzati o illegali</p> <p>Reiterazione dell'errore</p> <p>Reiterazione dell'errore</p>
<b>Consulente</b>	<p>Fornire informazioni non corrette sull'uso dei prodotti e sulle tecniche di gestione integrata e biologica</p>	<p>Reiterazione dell'errore</p> <p>Consigliare prodotti non autorizzati, illegali o revocati</p>

# Contoterzisti

- I contoterzisti sono considerati utilizzatori professionali
- Sono tenuti ad informare l'ente presso cui si effettua il trattamento delle implicazioni sanitarie ed ambientali derivati dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari (tempo di rientro, fasce di rispetto, segnalazione del trattamento...)
- È obbligatorio registrare i trattamenti e tenere dove si effettua il trattamento il registro o fornisce con apposito modulo le informazioni su ogni trattamento effettuato.

# Contoterzisti

- Se il contoterzista provvede anche all'acquisto dei prodotti, nella fattura da lui emessa al cliente deve essere indicato il tipo, la quantità ed il costo del prodotto fitosanitario impiegato.
- In questo caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e scarico riportante la quantità ed il tipo di prodotti acquistati e distribuiti presso ciascun cliente.

# Informazione e sensibilizzazione



- È necessaria un'informazione preventiva da parte degli utilizzatori nei confronti della popolazione potenzialmente esposta ai PF
- L'obbligo di segnalazione del trattamento, **secondo modalità stabilite dalle Regioni**, è obbligatorio per impiego di prodotti in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone sia in ambito agricolo che extra-agricolo (la legge specifica parchi e giardini pubblici, spazi sportivi all'aperto, sentieri natura, percorsi salute, ecc...)
- Necessarie specifiche segnalazioni ai bordi delle zone interessate dal trattamento con idonee avvertenze

# Controllo delle attrezzature per la distribuzione dei PF



- Entro il **26 novembre 2016** le attrezzature per la distribuzione dei prodotti sia in ambito agricolo che extragricolo dovranno essere sottoposte obbligatoriamente ad almeno un controllo funzionale presso un centro prova autorizzato
- Sono comprese, oltre alle macchine irroratrici su piano orizzontale, anche le irroratrici a pressione a motore portate dall'operatore

# Certificazione irroratrici

- Al termine del controllo è rilasciato un attestato di funzionalità, un rapporto di prova e un adesivo identificativo del superamento del controllo



Per conoscere i centri abilitati visita il sito dell'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola:

[www.enama.it/it/irroratrici.php](http://www.enama.it/it/irroratrici.php)

# Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione

- Le Regioni e le province autonome possono predisporre linee d'indirizzo relative all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano
- Le autorità locali competenti, tenendo conto delle linee d'indirizzo, adottano provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione
- Queste aree includono **parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative cortili e aree verdi presso plessi scolastici o strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico**



- È fatto obbligo di:
  - **Avvisare la popolazione** con cartelli che indicano la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento, la durata del divieto di accesso all'area trattata
  - Se non è presente sull'etichetta, **il tempo di rientro sarà di 48 ore**
  - Non possono essere usati prodotti con tempi di rientro più lunghi
  - **L'accesso dovrà essere vietato** con una specifica segnalazione
  - I trattamenti dovranno essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone

# Uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida



- In ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:
  - Le aree dove il mezzo chimico è vietato
  - Le aree dove il mezzo chimico può essere utilizzato con strategie di difesa integrata con mezzi non chimici
- I trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con mezzi alternativi nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili

# Uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida

- In caso di deroga, non si può comunque ricorrere all'uso di PF con frasi di rischio:
  - **da R20 a R28** (nocivo, tossico o molto tossico per inalazione, ingestione e contatto),
  - **da R36 a R38** (irritante per occhi, vie respiratorie e pelle),
  - **da R40 a R45** (effetti cancerogeni non ancora definiti, rischi di lesioni oculari e sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle),
  - **R48** (pericolo di danni per esposizione prolungata),
  - **da R60 a R64** (danni a fertilità, al feto e all'allattamento),
  - **R68** (possibili effetti irreversibili)

## Erbicidi autorizzati

- ~~Pendimethalin~~
- ~~Dicamba~~
- ~~2,4D~~
- ~~Oxadiazon~~
- ~~MCPP~~
- ~~Fluroxypir~~
- ~~Triclopyr~~
- ~~Fenoxaprop  
etile~~
- ~~Miscele~~

# Uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida




- Le Regioni e le province autonome definiranno entro il **febbraio 2016** protocolli tecnici per i trattamenti in aree frequentate dalla popolazione
- Non sono permessi irrorazioni con insetticidi in periodi di fioritura
- Sono da privilegiare misure di lotta biologica o trattamenti con prodotti a basso rischio.
- Non potranno essere usati prodotti tossici o molto tossici e con le stesse classi di rischio definite precedentemente

# Fungicidi autorizzati

- ~~Tebuconazolo 25%~~
- ~~Tolclofos metile~~
- Fosetil Al
- Tebuconazolo 4%
- Propamocarb
- Pyraclostobin
- ~~Iprodione~~
- ~~Trichoderma spp.~~
- ~~Prochloraz~~
- ~~Metalaxil~~
- ~~Propiconazolo~~

# Insetticidi autorizzati

- ~~Bacillus thuringiensis~~
- ~~Deltametrina~~
- Spinosad



- In totale restano a disposizione il 35% dei prodotti fitosanitari

# SANZIONI

Art. 24 D.L. 150 del 14/8/2012

<b>Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione (1)	da 500 a 1.500 €
<b>Mancato rispetto misure a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 e definite dal piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2)	da 5.000 a 20.000 €
<b>Acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo"</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari o coadiuvanti, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2)	da 5.000 a 20.000 €
<b>Mancato controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro. (2)	da 500 a 2.000 €



# SANZIONI

Art. 24 D.L. 150 del 14/8/2012

<b>Mancato accertamento dell'identità dell'acquirente e della validità del suo "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" e contestuale registrazione del numero o codice di abilitazione per ogni prodotto venduto</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. (2)	da 2.000 a 10.000 €
<b>Mancata fornitura all'atto della vendita, da parte del titolare o del dipendente, delle informazioni adeguate sul corretto uso (all'utilizzatore professionale)</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. (2)	da 1.000 a 5.000 €
<b>Prestare consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'attività di consulente"</b>	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari o coadiuvanti, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria al pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. (2)	da 5.000 a 20.000 €

**D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3233**

## **Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**

### **9.2. MISURE DA ADOTTARE NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E/O IN AMBIENTE URBANO**

Il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano può essere effettuato con le seguenti modalità:

- attraverso il diserbo meccanico e fisico;
- l'utilizzo di acido pelargonico;
- l'utilizzo di erbicidi sistemici totali con attrezzature che distribuiscono la sostanza attiva pura, senza la necessità di miscelare con acqua;
- l'utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%

Ogni altro tipo di intervento con prodotti fitosanitari che non ricadono nelle specifiche sopra riportate sono ammessi solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012. La prescrizione è redatta in forma scritta, su apposito modulo (allegato 9).

E' comunque fatto divieto di utilizzare sostanze attive aventi azione erbicida totale da distribuirsi direttamente al suolo in forma granulare.

Il Consulente fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, nell'ambito professionale o può avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con i soggetti responsabili dell'area da trattare (Amministrazioni Locali, Enti Parco ecc.).

Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere tarate ogni anno.

# Aree protette

- Il 26 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MIPAAF 10/3/2015 “Linee guida d'indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”.
- Prevede fasce di rispetto attorno ai corpi idrici, utilizzo di ugelli e sistemi antideriva, siepi e barriere artificiali o fasce di rispetto vegetate per mitigare il ruscellamento, riduzione delle dosi d'erbicidi.

# Manipolazione e stoccaggio dei fitofarmaci

- Il deposito è **obbligatorio** per tutti gli utilizzatori professionali, e deve essere ad uso univoco
- Se il quantitativo di prodotti è ridotto, può essere una zona, delimitata con pareti e reti, all'interno di un magazzino
- Il deposito deve permettere di raccogliere sversamenti accidentali, garantire il ricambio d'aria, essere asciutto e al riparo dalla pioggia e dalla luce
- I prodotti devono essere stoccati nelle confezioni originali con etichette leggibili



# Manipolazione e stoccaggio dei fitofarmaci



- Il deposito deve essere fornito di strumenti per dosare i prodotti, che devono essere puliti e conservati in esso
- L'accesso è permesso solo agli utilizzatori professionali
- La porta deve essere dotata di chiusura di sicurezza
- Sulla porta devono essere sistemati cartelli di pericolo
- Sulle pareti nei pressi dell'entrata devono essere visibili i numeri d'emergenza

# Nel resto d'Europa.....

- **FRANCIA**

- Per i prossimi anni sono previste delle restrizioni superiori a quelle previste dalla Comunità Europea, che includono il divieto assoluto entro il 2016 di utilizzare prodotti chimici in tutte le aree pubbliche e sportive.



# Nel resto d'Europa.....

- **REGNO UNITO**

- Il Piano d'azione nazionale è stato delegato ad “Amenity forum”, un'associazione indipendente che rappresenta tutti i settori che utilizzano fitofarmaci ed acqua irrigua.
- Obiettivo prioritario l'uso responsabile dei fitofarmaci e la salvaguardia della risorsa idrica, il tutto attraverso la formazione, la diffusione delle migliori pratiche e la ricerca.



## Nel resto d'Europa.....

- **DANIMARCA**
- La Direttiva sull'impiego dei fitofarmaci è in vigore dal gennaio 2013. Al momento non esiste nessun fitofarmaco autorizzato al di fuori di tale direttiva.





## Nel resto d'Europa.....

- **OLANDA**

- Entro la fine di quest'anno sarà vietato l'impiego dei fitofarmaci al di fuori dell'agricoltura.
- Unica eccezione i campi da golf, per i quali è prevista una graduale riduzione, il divieto totale è previsto per il 2020
- Per arrivare preparati a tale data, sono state avviate attività di ricerca (DTRF), di formazione, di informazione e di sensibilizzazione



## Nel resto d'Europa.....

- **GERMANIA**

- La Direttiva europea sull'impiego dei fitofarmaci è in vigore dal febbraio 2012
- Prevede che per l'utilizzo di PF nelle aree frequentate dal pubblico bisogna seguire una specifica procedura autorizzativa
- Il vero problema attualmente è che ognuno dei 16 stati federali ha una sua procedura specifica



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Massimo Mocioni  
3356387644  
[mmocioni@federgolf.it](mailto:mmocioni@federgolf.it)